

Studio Baldi News

Notiziario settimanale

Venerdì 13 marzo 2015 Numero 9/2015

SOSTA TECNICA E LAVORAZIONI NELLE CESSIONI INTRAUE

Nell'ambito delle cessioni intracomunitarie, si verifica spesso che i beni oggetto di compravendita subiscano, prima della consegna, una <sosta tecnica>, nel paese del cessionario. Ciò avviene, quasi sempre, mentre i beni sono affidati al vettore (smistamento, raggruppamento dei beni, carico, scarico, pesatura, controllo, refrigerazione, ecc.). Tale sosta e tali operazioni non <interrompono> la cessione intracomunitaria, e non la trasformano in un'operazione <interna> nel Paese del cessionario. Cosa che invece si verifica, ad esempio, quando i beni, prima della consegna, sono sottoposti a lavorazione nel paese del cessionario; in quest'ultimo caso, il fornitore italiano: - dovrà identificarsi nel paese comunitario di destinazione dei beni; - rileverà una cessione intracomunitaria dall'Italia <a se stesso>, nel paese del proprio cliente; - dopo la lavorazione, effettuerà una cessione <interna>, utilizzando la partita IVA ottenuta dall'amministrazione finanziaria locale, ed emetterà fattura senza applicare l'imposta, riportando sul documento l'annotazione <inversione contabile (art. 21, comma VI-bis, lett. a-, D.P.R. n. 633/1972)>, trattandosi di operazione extra-territoriale, dal punto di vista nazionale. Qualora la normativa interna di quello Stato non prevedesse il <reverse charge>, il fornitore italiano emetterebbe fattura con IVA (di quello Stato, utilizzando la posizione IVA là aperta).

SOCIETA' IMMOBILIARI: PERDITE SU CREDITI

Come prevede l'art. 101, comma V, del TUIR, anche per le società immobiliari vale il principio della deducibilità delle perdite su crediti di <modesta entità> (senza particolari elementi di prova dell'insolvenza del debitore), quando il credito è scaduto da oltre 6 mesi. Per <modesta entità>, si intendono i crediti di importo non superiore a 2.500 euro, per le imprese con volume d'affari o con ricavi annui inferiori a 100 milioni di euro, o non superiore a 5.000 euro, negli altri casi. Nel credito deve essere considerata anche l'IVA in rivalsa, mentre non rilevano eventuali interessi moratori. La norma, nell'individuare il limite di im-

porto, fa riferimento al singolo credito, e non all'importo complessivo di tutti i crediti vantati nei confronti dello stesso soggetto; le varie partite creditorie devono però essere sommate, se si riferiscono al medesimo rapporto contrattuale, come è appunto il contratto di locazione. In quest'ultimo caso, deve quindi essere considerato il saldo complessivo dei crediti scaduti da almeno 6 mesi, al termine del periodo d'imposta, per ogni singolo contratto di locazione. Nell'ipotesi, peraltro abbastanza frequente, in cui il conduttore paghi in maniera frazionata, quanto versa deve essere imputato alle scadenze meno recenti (art. 1193 del Codice Civile). La circolare dell'Agenzia n. 26/2013 precisa che la deducibilità è subordinata all'imputazione a conto economico, con possibilità, sia dello <stralcio> del credito, sia dell'accantonamento al fondo per pari importo. Naturalmente, lo sgravio fiscale, spetta per la parte eccedente il fondo svalutazione crediti <non tassato>. Infine si ricorda che il suddetto termine di 6 mesi è da considerare <iniziale>, cioè la perdita può essere rilevata nell'esercizio in cui si è verificata la citata condizione o nei successivi.

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA: LIMITI DIMENSIONALI

L'art. 2435-bis, I comma, del Codice Civile definisce i limiti dimensionali delle società che possono redigere il bilancio d'esercizio in forma abbreviata ed omettere la Relazione sulla gestione. Relativamente all'esercizio 2014, rientrano in questa categoria le società che per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti tre parametri: - totale attivo di stato patrimoniale euro 4,4 milioni; - ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8,8 milioni; - numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità. L'obbligo scatta già dal secondo esercizio in cui tali parametri sono superati. Per le società che hanno iniziato l'attività nel 2014, non devono essere superati in tale anno due dei tre parametri citati, senza necessità di ragguaglio. Ai fini della determinazione dei parametri si tenga conto che: - il totale dell'attivo patrimoniale deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammortamento e di svaluta-

zione); - i ricavi da considerare sono solamente quelli caratteristici dell'attività sociale, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi; - riguardo ai dipendenti occupati, il loro numero deve essere calcolato con la media giornaliera degli stessi.

RIAMMISSIONE ALLA DILAZIONE DEI RUOLI

Il decreto <Milleproroghe> (D.L. n. 192/2014), tra le altre disposizioni, prevede la riapertura dei termini per i contribuenti che, alla data del 31.12.2014, erano decaduti da una dilazione dei ruoli, concessa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973. La domanda per essere riammessi ad una nuova rateazione deve essere presentata entro il prossimo 31 luglio, e non occorre allegare la documentazione comprovante lo stato di difficoltà finanziaria. Il nuovo piano di dilazione: - potrà essere accordato per un massimo di 72 rate mensili; - non potrà essere prorogato, nemmeno in costanza di peggioramento dello stato di difficoltà finanziaria del debitore; - decade col mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. A seguito della richiesta del piano di rateazione non possono essere avviate nuove azioni esecutive.

FATTURA ELETTRONICA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Dal prossimo 31 marzo, sarà obbligatoria l'adozione della fattura elettronica nei rapporti commerciali con le Pubbliche amministrazioni e le Amministrazioni locali. A partire dalla stessa data, non saranno accettate fatture emesse in forma cartacea. La fattura elettronica, che consiste in un documento informatico formato XML, sarà sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale. Dopo la predisposizione della fattura, il fornitore (della Pubblica amministrazione) la inoltrerà all'Agenzia delle Entrate che, tramite una struttura appositamente predisposta (chiamata <sistema di interscambio>), prelieverà verifiche sul documento, lo trasmetterà alla Pubblica amministrazione destinataria. Dopo il <buon fine> della trasmissione, perverrà al fornitore una ricevuta di consegna (o, in caso contrario, una notifica di <mancata consegna>). I requisiti della fattura elettronica dovranno essere: - autenticità dell'origi-

ne; - integrità e non modificabilità del contenuto; - leggibilità. Le fatture elettroniche dovranno poi essere conservate ed archiviate in modalità elettronica, entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

NUOVE NORME DI COMPORAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE

E' disponibile, dallo scorso 4 marzo, sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, la bozza delle nuove norme deontologiche di comportamento del Collegio Sindacale. Chi è interessato, può consultarla, ed eventualmente far pervenire le proprie osservazioni, fino al 21.4.2015. Il documento dedica particolare rilievo (norma 1.7) al passaggio delle consegne tra <vecchio> e <nuovo> Collegio, prevedendo piena collaborazione, sia a livello informativo, sia fornendo tutta la documentazione necessaria per la migliore cognizione della situazione societaria e dei rischi inerenti. La consegna del Libro verbali Collegio aggiornato dovrà avvenire prontamente. Il controllo della progressiva gestione, da parte del Collegio neo nominato è prevista solo nel caso di palesi irregolarità rilevabili nel corso della programmata attività di vigilanza. Resta peraltro dubbia la possibilità di denuncia al Tribunale, da parte dell'organo di controllo obbligatorio di S.r.l. (norma 6.3), emergendo il sospetto di gravi irregolarità gestionali; la norma propende per la proposizione del ricorso (art. 2409 del Codice Civile), in via cautelativa.

UNICO 2015 PF ONERI DETRAIBILI

Le principali novità di UNICO 2015, riguardo agli oneri delle persone fisiche che danno diritto a detrazioni d'imposta, sono le seguenti: - i premi per le assicurazioni rischio morte o invalidità permanente (stipulati o rinnovati dal 2001) ed i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (stipulati o rinnovati fino al 2000) sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (detrazione 19%); - i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a 1.291,14 euro (al netto dei

premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente), detrazione 19%; - le erogazioni liberali a favore di ONLUS hanno un limite di spesa di 2.065 euro, ma dal 2014 danno diritto ad una detrazione del 26%; - le erogazioni liberali in denaro a favore dei partiti politici danno diritto ad una detrazione del 26% per importi compresi tra 30 e 30.000 euro; - per i contribuenti che hanno stipulato (in qualità di inquilini) contratti di locazione di alloggi sociali (come definiti dal D.M. 22.4.2008), adibiti ad abitazione principale, è prevista una detrazione di 900 euro, se il loro reddito non supera 15.493,71 euro, o di 450 euro, se di reddito non superiore a 30.987,41 euro; - i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, di età non superiore a 35 anni, beneficiano di una detrazione del 19% per i canoni d'affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro e fino ad un massimo di 1.200 euro annui (quindi, il canone annuo agevolabile non può superare 6.318 euro).

RECUPERO IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO


L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 9/E del 5.3.2015, illustra in modo esaustivo la procedura di recupero dei crediti per le imposte pagate all'estero. Oltre ad essere corredata da numerosi esempi, la circolare fissa importanti principi, che costituiscono una chiave di lettura efficace della normativa in corso.

CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA

Le attività e passività, sorte in valuta estera, che non hanno subito una regolazione alla data di chiusura dell'esercizio, devono essere sottoposte a processo valutativo, come prevedono il Codice Civile ed i principi contabili. Le poste monetarie si iscriveranno in bilancio al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio, desumibile dall'apposito comunicato stampa del MEF, pubblicato sulla G.U. n. 12 del 16.1.2015. Qualora emerga un utile su cambi, sarà iscritto alla voce C.17-bis, ma pari importo dell'eventuale utile dell'esercizio, derivando da una posta valutativa, dovrà essere accanto-

nato in apposita riserva, non distribuibile fino al realizzo, da iscriverne nella voce A. VII Altre riserve (Riserva per utili su cambi). Tale riserva è tuttavia utilizzabile a copertura di perdite. L'art. 2427, I comma, del Codice Civile prevede l'indicazione in Nota integrativa delle seguenti informazioni: - criteri applicati nella conversione dei valori in origine non espressi in euro; - l'ammontare dei crediti e dei debiti in valuta di durata residua superiore a 5 anni; - eventuali variazioni significative intervenute nei cambi dopo la chiusura dell'esercizio; - la specifica degli utili e perdite su cambi, non realizzati, suddivisi per valuta di riferimento.

MERCATO FINANZIARIO		
EURIBOR	03/03/15	10/03/15
3 mesi	0,039	0,032
6 mesi	0,111	0,103
1 anno	0,231	0,222
CAMBI	03/03/15	10/03/15
Euro - USD	1,117	1,074
Euro - yen	133,74	130,29
SPREAD	03/03/15	10/03/15
(> Germania)	105	98



Alcuni nostri servizi:

- RATING by Moody's
- LEGGE N. 231/2001
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- VOLUNTARY DISCLOSURE
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- ARABO
- SPAGNOLO